



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 ad oggetto "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede che per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni;

Visto il successivo periodo del medesimo articolo 11, comma 1, del citato decreto legge n. 159 del 2007 che stabilisce che ai comuni e province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 i contributi sono corrisposti sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità della predetta certificazione;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

D E C R E T A

Articolo 1

(Oggetto del provvedimento)

1. Con il presente decreto sono individuate le modalità per la determinazione del contributo da attribuire a comuni e province sulle somme corrisposte a titolo di indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate dei mutui e dei prestiti obbligazionari effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009, mediante utilizzo prioritario dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato in sede di rendiconto e, in caso di insufficienza, delle entrate finali. Il rimborso è corrisposto fino all'importo di 30 milioni di euro annui e comunque fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 2

(Determinazione delle somme ammesse al rimborso)

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono corrisposti alle province ed ai comuni che ne fanno richiesta sulla base dei dati desumibili da un'apposita certificazione trasmessa dagli enti locali secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente decreto.
2. L'ammontare del contributo riconoscibile per l'anno 2007 non può eccedere la somma di 30 milioni di euro. Per gli anni 2008 e 2009 i contributi attribuibili non possono superare la quota prevista per l'anno di riferimento incrementata della eventuale quota residuale dell'anno precedente
3. Nel caso in cui il totale annuo delle richieste superi la disponibilità dell'esercizio, ivi compresa l'eventuale quota residuale di cui al comma 2, la ripartizione del fondo è effettuata in proporzione all'ammontare risultante dalle richieste pervenute.

Articolo 3

(Modello di certificazione e modalità di trasmissione)

1. E' approvato il modello di certificazione di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale i comuni e le province attestano le somme corrisposte a titolo di indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate dei mutui e prestiti obbligazionari effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009, mediante l'utilizzo prioritario dell'avanzo di amministrazione disponibile e, in caso di insufficienza, delle entrate finali.
2. Il modello di cui all'allegato A, redatto in doppio originale, è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario, il quale attesta che gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente alle somme pagate dall'ente relative agli oneri di cui all'articolo 1 del presente decreto.
3. I comuni e le province entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale hanno provveduto all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, inoltrano, in duplice copia la certificazione di cui all'allegato A del presente decreto alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo competente, all'Ufficio di Presidenza della giunta regionale per i comuni della regione Valle d'Aosta ed ai Commissariati di governo delle province autonome di Trento e di Bolzano per i comuni della regione Trentino Alto-Adige. Gli uffici riceventi provvedono ad inoltrare una



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

copia della certificazione, anche per via telematica, entro dieci giorni dalla prescritta scadenza al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale.

4. Il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 marzo successivo, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei dati delle certificazioni ricevute e dell'importo del contributo spettante ai singoli enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 13 febbraio 2008

Il Ministro
dell'interno
G. Amato

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
T. Padoa Schioppa